

### V.3.1 Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti i vani degli *ascensori per trasporto di persone e merci* installati nelle attività soggette.
2. Per *vani degli ascensori* devono intendersi:
  - a. i locali macchinario;
  - b. i locali pulegge di rinvio;
  - c. i vani di corsa;
  - d. le aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento.

### V.3.2 Classificazioni

1. I vani degli ascensori sono classificati come segue:
  - SA:** vani aperti;
  - SB:** vani protetti;
  - SC:** vani a prova di fumo;
  - SD:** vani per ascensori antincendio;
  - SE:** vani per ascensori di soccorso.

### V.3.3 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate le prescrizioni del presente capitolo, senza determinare profili di rischio.

#### V.3.3.1 Prescrizioni comuni

1. **Devono essere costituiti da materiale appartenente al gruppo GM0 di reazione al fuoco (capitolo S.1):**
    - a. **le pareti, le porte ed i portelli di accesso;**
    - b. **i setti di separazione tra vano di corsa, locale del macchinario, locale delle pulegge di rinvio;**
    - c. **l'intelaiatura di sostegno della cabina.**
  2. **I fori di comunicazione attraverso i setti di separazione per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili.**
  3. **L'ascensore dovrebbe essere realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-73.**
- Nota* Ad esempio, se i compartimenti sono serviti da impianto IRAI, dovrebbero essere previsti mezzi per riportare l'ascensore al piano di riferimento principale o ad uno alternativo, non interessato dall'incendio, e poi fermarlo. Altrimenti dovrebbe essere prevista una misura gestionale per riportare l'ascensore al piano di riferimento principale o ad uno alternativo, non interessato dall'incendio, e poi fermarlo.
- Nota* Gli ascensori devono rispondere ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'allegato I della direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014.
4. **In caso di incendio, è vietato l'utilizzo degli ascensori non specificatamente progettati a tale fine. Tali ascensori devono essere contrassegnati da appositi segnali conformi alla regola dell'arte e facilmente visibili a tutti i piani.**
  5. **In prossimità dell'accesso degli spazi o locale del macchinario, ove presente, deve essere posizionato un estintore secondo i criteri previsti al capitolo S.6.**

#### V.3.3.2 Prescrizioni per il tipo SB

1. Il vano degli ascensori di tipo SB deve essere di tipo protetto o essere inserito in vano scale protetto.
2. La classe di resistenza al fuoco deve essere corrispondente a quella dei compartimenti serviti e comunque  $\geq 30$ .
3. Le pareti, il pavimento ed il tetto della cabina devono essere costituiti da materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco come definito nel capitolo S.1.
4. Per i vani degli ascensori deve essere soddisfatto il livello di prestazione II della misura controllo di fumi e calore (capitolo S.8).

#### V.3.3.3 Prescrizioni per il tipo SC

1. Devono essere rispettate le prescrizioni di cui per il tipo SB.
2. Il vano degli ascensori di tipo SC deve essere di tipo *a prova di fumo proveniente dall'attività* o essere inserito in vano scale *a prova di fumo proveniente dall'attività*.

#### V.3.3.4 Prescrizioni per il tipo SD

1. Devono essere rispettate le prescrizioni di cui per il tipo SC.
  2. L'ascensore dovrebbe essere realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-72.
- Nota* Gli ascensori devono rispondere ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'allegato I della direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014.
3. La classe di resistenza al fuoco del vano degli ascensori deve essere corrispondente a quella dei compartimenti serviti e comunque  $\geq 60$ .